



**COMUNE di VAL DELLA TORRE**  
Provincia di TORINO

## **REGOLAMENTO**

**recante le norme generali per lo svolgimento**

**della**

**FIERA AUTUNNALE**

**del Capoluogo**

**e annesso MERCATINO**

Febbraio 2006

## **ART. 1**

La FIERA AUTUNNALE ha luogo nella Borgata Capoluogo l'ultima domenica del mese di settembre.

Ad essa potranno partecipare:

- gli operatori per la vendita, con o senza somministrazione, di prodotti alimentari e bevande titolari d'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A e B;
- gli operatori per la vendita di prodotti non alimentari titolari d'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A e B.

In tale occasione avrà altresì luogo un Mercatino al quale potranno partecipare:

- produttori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese;
- espositori di prodotti a scopo promozionale;
- artisti ed hobbisti, con esposizione e vendita di proprie opere d'arte e di opere dell'ingegno a carattere creativo;
- collezionisti;
- associazioni culturali, sportive, .... locali, enti locali ed altre associazioni pubbliche o di interesse pubblico;

nonché:

- mercatino dei bimbi;
- spettacoli ed animazioni;
- esposizione dei vecchi mestieri.

## **ART. 2**

Come indicato nell'articolo 1 sono ammessi anche espositori che non esercitano attività commerciali in modo professionale, bensì episodicamente, scambiando e/o vendendo oggetti esclusivamente provenienti da proprietà personali e procurati lecitamente, non preziosi, privi di interesse archeologico o storico o d'antichità di cui alla Legge 20.11.1971, n. 1062. Sono altresì ammesse le Associazioni culturali, sportive, etc. locali con il fine di promuovere e far conoscere le attività della propria Associazione ed i bambini che potranno, in tale giorno, vendere i seguenti articoli: giochi, giocattoli, libri e giornalini che non utilizzano più.

## **ART. 3**

Il Comune di VAL DELLA TORRE incarica dell'organizzazione della manifestazione l'Associazione Turistica PRO LOCO VAL DELLA TORRE, ma qualora quest'ultima non intenda o non possa accettare l'incarico, il Comune potrà avvalersi anche di associazioni pubbliche o d'interesse pubblico o di terzi a sua libera scelta.

#### **ART. 4**

Tale manifestazione avrà luogo sulla Piazza del Municipio, sul Piazzale degli Alpini, lungo la Via Roma, la Via Gibbione e nell'Area Spettacoli del Parco della Residenza Assistenziale Alberghiera "GIANDOMENICO E SANDRA SPINOLA ROSSI DI MONTELERA" dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

L'area di svolgimento della manifestazione sarà individuata in apposita planimetria (predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e compilata dall'Ufficio Comunale competente e dell'Associazione Turistica PRO LOCO VAL DELLA TORRE) nella quale saranno evidenziati:

- l'ampiezza complessiva e la delimitazione dell'area destinata alla manifestazione;
- il numero degli spazi/posteggi;
- la loro superficie ed il loro numero progressivo.

#### **ART. 5**

La modulistica da utilizzare per l'iscrizione sarà quella all'uopo predisposta dall'Ufficio comunale per il Commercio.

Gli hobbisti e gli artisti dovranno presentare l'istanza, corredata da dichiarazione di responsabilità secondo opportuno modello predisposto dal suddetto Ufficio, attestante che gli stessi partecipano alla mostra in qualità di hobbisti collezionisti e non esercitano nessun tipo di attività commerciale.

#### **ART. 6**

Il Comune provvederà a dare notizia della manifestazione, mediante l'invio delle domande di partecipazione a coloro che hanno partecipato nelle precedenti edizioni e con altri mezzi idonei, entro il 15 giugno di ogni anno.

Le domande di partecipazione devono pervenire agli uffici comunali entro il mese di luglio di ogni anno. La domanda, redatta su apposito modulo, che sarà altresì consegnato ad ogni richiedente dovrà essere inviata, mediante fax o posta ordinaria o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, entro la data nella domanda stessa specificata.

#### **ART. 7**

L'ammissione avverrà tenendo conto, in particolare, della presenza dell'espositore alle precedenti edizioni della manifestazione, delle caratteristiche tecniche dello spazio espositivo richiesto e della data di arrivo delle domande. L'assegnazione degli spazi verrà fatta direttamente dall'Associazione Turistica PRO LOCO VAL DELLA TORRE.

## **ART. 8**

Al fine di incentivare la partecipazione all'iniziativa non è previsto il pagamento di tasse e/o canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa raccolta rifiuti.

I partecipanti si assumono l'onere di lasciare il posteggio, al termine della giornata, libero da rifiuti.

## **ART. 9**

Agli espositori è fatto divieto di:

- ❖ Occupare spazi non concessi dall'Ente;
- ❖ Esporre articoli non di proprietà;
- ❖ Accantonare qualsiasi tipo di materiale fuori dal proprio posteggio;
- ❖ Effettuare ogni forma di richiamo pubblicitario relativo a prodotti o articoli diversi da quelli specificati nella domanda di partecipazione;
- ❖ Diffondere e distribuire stampati, opuscoli o qualsiasi altro tipo di materiale propagandistico al di fuori del proprio posteggio;
- ❖ Attrarre il pubblico con apparecchi fonici, musicali, ecc. o con mezzi vocali;
- ❖ Raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
- ❖ Cedere in tutto o in parte, anche gratuitamente il posteggio assegnato;
- ❖ Permanere nel posteggio dopo la chiusura della manifestazione prevista dal presente Regolamento;
- ❖ Allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
- ❖ Allestire l'area del posteggio prima dell'orario per l'apertura della manifestazione;
- ❖ Introdurre e vendere articoli non attinenti alla manifestazione.

E' obbligatorio;

- Rispettare i tempi, modalità ed orari della manifestazione;
- Mantenere pulito il proprio posteggio;
- Rispettare lo spazio assegnato.

Come descritto nel precedente articolo 8 lo spazio assegnato dovrà essere lasciato libero dall'operatore commerciale/espositore/hobbista/associazioni culturali, sportive, etc. locali da ingombri e da rifiuti entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura della manifestazione.

## **ART. 10**

Gli espositori che intendono vendere direttamente le merci dovranno premunirsi di apposita autorizzazione dal parte del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per la vendita diretta delle merci.

**ART. 11**

Il Comune declina ogni responsabilità per tutti i rischi naturali o di forza maggiore, nessuno escluso. Gli espositori sono responsabili di tutti i danni causati alle persone, cose, etc..

Il Comune non assume nessun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto sia depositato nei posteggi.

Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocate, di conseguenza non saranno risarciti eventuali danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni ed infiltrazioni di acque, o di altre cause sia all'interno sia nelle adiacenze dello stand.

**ART. 12**

Di fronte alla presenza di infrazioni ad una sola clausola del presente Regolamento il Comune si riserva il diritto di escludere dalla manifestazione l'espositore che si sia posto in contravvenzione.